

Assicurazione a copertura del rischio Infortuni Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: "AIG Polizza Infortuni EMAPI"
Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento.

Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. I00146

Data ultimo aggiornamento: Febbraio 2026

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

"AIG Polizza Infortuni EMAPI" è una polizza assicurativa che si compone di più coperture sempre operanti ed alcune garanzie opzionali che operano solo ove richiamate. "AIG Polizza Infortuni EMAPI" include una copertura assicurativa a garanzia degli eventi: Morte a seguito di Infortunio, Invalidità Permanente a seguito di Infortunio, Diaria per convalescenza domiciliare, Diaria da immobilizzazione, Rimborso spese mediche da infortunio e Recovery Hope. Possono essere incluse, con il pagamento di un premio aggiuntivo le Garanzie Opzionali: Contagio HIV e/o Epatite B o C, Inabilità temporanea da Malattia, Inabilità temporanea da Infortunio ed Invalidità permanente specifica per il Medico.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Morte ed Invalidità Permanente a seguito di Infortunio
- ✓ Rischio Guerra
- ✓ Rischio Volo
- ✓ Coma Irreversibile
- ✓ Malore
- ✓ Ernie traumatiche e da sforzo
- ✓ Recovery Hope
- ✓ Rimborso spese mediche da Infortunio

Valide solo per il Professionista/Capo nucleo e solo per le opzioni 1) - 2) - 3):

- ✓ Diaria per convalescenza domiciliare
- ✓ Diaria da immobilizzazione
- ✓ **Garanzie opzionali, valide solo per il professionista capo nucleo:**
- ✓ Contagio HIV e/o Epatite B o C
- ✓ Inabilità temporanea da Malattia
- ✓ Inabilità temporanea da Infortunio
- ✓ Invalidità permanente specifica per il Medico



Che cosa non è assicurato?

Infortuni derivanti:

- a. da eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale salvo quanto previsto dall'art. 33 delle Condizioni Speciali;
- b. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc);
- c. da delitti o reati dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- d. dalla pratica di paracadutismo, speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce di grado superiore al terzo della scala U.I.A.A., salto dal trampolino con gli sci, bob, pugilato, deltaplano, sport aerei in genere;
- e. dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- f. pratica di Sport Motoristici o Motonautici, dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
- g. da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- h. dall'uso e guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- i. da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;
- j. dall'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione e per motivi di carattere eccezionale;
- k. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;

	l. da guida di veicoli o natanti a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di Legge in vigore o in caso di patente scaduta salvo, in quest'ultimo caso, che l'Assicurato abbia al momento del Sinistro i requisiti necessari ad ottenere il rinnovo; m. pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta sia indiretta; n. da imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa. Questa polizza non copre sinistri derivanti da: a) perdita, distruzione o danneggiamento di proprietà e le perdite o spese di qualsiasi natura da esse derivanti, nonché le perdite conseguenti b) responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o a cui esse danno un contributo. La presente polizza inoltre non copre sinistro causato in alcun modo o derivante da: a) malattia coronavirus (COVID-19); b) sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2; c) qualsiasi mutazione o variazione di SARS-CoV-2; d) qualsiasi paura o minaccia di a), b) o c) elencate in precedenza. Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda alle Condizioni Generali di Polizza.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

- ! Alla Garanzia "Invalidità Permanente da Infortunio" sarà applicata la Franchigia riportata nel certificato di Polizza:
3% relativa al 20%: si conviene che non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 3% dell'invalidità permanente totale. Se invece essa risulta superiore al 20% dell'invalidità permanente totale, sarà corrisposto l'Indennizzo integrale.
- ! La garanzia "Diaria per convalescenza domiciliare" ha una franchigia di 3 giorni ed è prestata per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni.
- ! La garanzia "Diaria da immobilizzazione" è prestata per un periodo massimo di 45 (quarantacinque) giorni.
- ! La garanzia "Rimborso spese mediche da infortunio" è prestata con una franchigia fissa di € 100,00 (cento) per evento.
- ! L'indennità per inabilità temporanea da infortunio viene corrisposta per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni, anche non continuativi, per uno o più eventi nel corso del medesimo anno assicurativo, ferma l'applicazione di una franchigia temporale di cinque giorni.
- ! L'indennità per inabilità temporanea da malattia viene corrisposta per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni, anche non continuativi, per uno o più eventi nel corso del medesimo anno assicurativo, ferma l'applicazione di una Franchigia temporale di cinque giorni, elevati a 14 per gli assicurati che abbiano compiuto i 55 anni di età.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per il mondo intero.



Che obblighi ho?

- L'obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dalla Contraente EMAPI e/o dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l'Assicurato;
- Obbligo in capo all'Assicurato di difendersi da ogni Richiesta di Risarcimento e di contestarla;
- Obbligo di fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
- Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore;
- Obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;
- Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.



Quando e come devo pagare?

Il Contraente è tenuto a pagare il Premio, stabilito in Polizza, alle rispettive scadenze direttamente all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, per il tramite di EMAPI, mediante uno degli strumenti di pagamento messi a disposizione tra quelli previsti dalla Legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La Polizza si intende conclusa nel momento dell'accettazione della proposta di assicurazione da parte del Contraente e la conseguente emissione del Modulo di adesione, mentre i suoi effetti decorrono dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di adesione, previo pagamento del Premio, e terminano alle ore 24:00 del giorno indicato dal medesimo Modulo di adesione.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, la presente polizza scadrà alla sua naturale scadenza, come indicato nella Scheda di polizza, senza l'obbligo delle parti di darne preventiva notifica o avviso.